

Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale svizzera (BNS)

del 27 maggio 2004 (al 1° aprile 2015)

1. Scopo e campo di applicazione

Le presenti direttive fissano il margine di manovra di cui dispone la Banca nazionale svizzera (BNS) nella sua attività di investimento e lo rendono trasparente per il pubblico. Esse definiscono in termini concreti gli investimenti che la BNS può operare ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 della Legge federale sulla Banca nazionale svizzera del 3 ottobre 2003 (Legge sulla Banca nazionale, LBN) per assolvere i suoi compiti in materia di politica di investimento. In particolare, descrivono i principi della politica di investimento, le classi di investimento e gli strumenti ammissibili nonché il processo di investimento e di controllo del rischio. Le presenti direttive non stabiliscono direttamente nessun diritto né obbligo della BNS nei confronti delle sue controparti, né alcun diritto od obbligo delle controparti nei confronti della BNS. Se necessario, la BNS può derogare alle presenti disposizioni senza preavviso.

Le presenti direttive si applicano a tutti gli attivi gestiti dalla BNS, comprese le riserve monetarie (investimenti in valuta e oro) e gli averi in franchi. Per le controparti della BNS sono determinanti le Condizioni generali della BNS ed eventuali accordi contrattuali specifici. Le competenze degli organi e dei collaboratori della BNS in relazione all'attività di investimento sono disciplinate dai regolamenti interni e dal regolamento sui diritti di firma.

2. Principi della politica di investimento

Gli attivi della BNS sono gestiti in base al mandato affidatole sancito dall'art. 5 cpv. 2 LBN. Le decisioni di investimento sono subordinate alle finalità della politica monetaria e valutaria e vengono attuate secondo i principi di una gestione degli attivi professionale.

La Banca nazionale detiene riserve monetarie per disporre in ogni tempo di un adeguato margine di manovra nella conduzione della politica monetaria e valutaria. Nella sua attività di investimento si basa sui criteri di liquidità, sicurezza e redditività. Il peso relativo dei singoli criteri discende dalle funzioni svolte dalle riserve monetarie. Per assicurare il necessario margine di manovra nella politica monetaria e valutaria è necessario in particolare un elevato grado di liquidità. La BNS soddisfa tale fabbisogno di investimenti altamente liquidi detenendo un volume elevato di titoli di Stato in dollari USA

ed euro. Dell'aspetto della sicurezza è tenuto conto strutturando gli investimenti in modo che a lungo termine vi sia da attendersi come minimo il mantenimento del valore reale. Per migliorare il rapporto rischio-rendimento a lungo termine, i titoli di Stato negli investimenti in valuta sono integrati da altre classi di investimento, fra cui figurano anche le azioni.

Il processo di investimento e di controllo del rischio è strutturato in maniera tale da evitare conflitti di interesse fra la politica monetaria e la politica di investimento. A tal fine le competenze inerenti alle operazioni di politica monetaria e quelle relative alla politica di investimento sono mantenute il più possibile separate. In particolare, sono adottate misure volte a far sì che nessuna informazione privilegiata di cui dispone la BNS possa essere utilizzata nelle decisioni di investimento e che non si determinino effetti di annuncio non intenzionali.

Per tale ragione la Banca nazionale si astiene in genere dall'investire in azioni svizzere od obbligazioni di imprese svizzere.

3. Classi di investimento

3.1 Investimenti fruttiferi di interesse

3.1.1 Investimenti negoziabili

Sono ammesse le obbligazioni di tutte le scadenze, a condizione che possano essere negoziate su un mercato secondario liquido e che figurino nella composizione di indici obbligazionari di riferimento.

Sono ammessi come emittenti i debitori cui è stato attribuito un rating medio nella fascia «investment-grade» dalle principali agenzie di rating.

La gestione delle obbligazioni in valuta estera è attiva, quella delle obbligazioni in franchi passiva.

3.1.2 Investimenti non negoziabili

Sono ammessi depositi a termine (depositi non garantiti), operazioni pronti contro termine attive e passive.

3.2 Azioni

Sono ammesse le azioni di imprese di paesi industrializzati ed emergenti, che figurano nella composizione di indici azionari di riferimento e sono quotate in borsa.

La Banca nazionale non persegue alcun interesse strategico con i suoi investimenti azionari e non opera di principio alcuna selezione individuale di titoli nella gestione delle azioni. Il portafoglio azionario è gestito passivamente, replicando una combinazione di indici azionari diversi. La Banca nazionale si astiene di principio dall'investire in azioni di banche e istituzioni parabancarie a capitalizzazione medio-grande di paesi industrializzati, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse.

3.3 Oro

Ai sensi dell'art. 99 cpv. 3 della Costituzione federale la BNS detiene parte delle sue riserve monetarie in oro, sotto forma di lingotti o monete. Le riserve auree sono custodite in Svizzera e all'estero.

3.4 Derivati

Sono ammessi i derivati il cui sottostante è accettato dalla BNS, ossia futures e swap su tassi di interesse, futures su indici azionari, opzioni su valute, contratti in cambi a termine e derivati creditizi.

I derivati sono considerati sostituti del sottostante oggetto del contratto. Sono impiegati principalmente quando il mercato dei derivati è più liquido di quello a pronti o quando tramite tali prodotti una posizione può essere gestita in modo più efficiente o meno oneroso.

3.5 Valute

Una quota elevata degli investimenti è detenuta nelle valute più liquide e più importanti a livello internazionale. A queste si aggiungono altre valute a fini di diversificazione.

4. Competenze

4.1 Ammissione degli investimenti

La Direzione generale definisce in termini concreti l'universo di investimenti ammissibili di cui al capitolo 3.

4.2 Politica e strategia di investimento

La Direzione generale stabilisce la politica e la strategia di investimento. In un primo momento determina le restrizioni derivanti dalla politica monetaria e valutaria, i principi relativi alla politica in materia di rischi e i parametri principali della struttura degli investimenti. In un secondo momento, essa definisce la strategia di investimento concreta e il margine di manovra disponibile a livello operativo per la sua attuazione. La politica e la strategia di investimento sono in genere riesaminate ogni anno e se del caso adeguate alle mutate esigenze della politica monetaria e valutaria e alle condizioni del mercato.

L'unità operativa Gestione del rischio formula in termini concreti la strategia definendo un benchmark strategico e le direttive di investimento.

4.3 Attuazione della strategia di investimento

Il Comitato interno degli investimenti è responsabile dell'attuazione della strategia. Esso può decidere deviazioni tattiche dal benchmark strategico entro il margine di manovra stabilito.

Nei limiti definiti dal Comitato interno degli investimenti e dall'unità Gestione del rischio, il posizionamento dei portafogli è di competenza dei gestori interni

ed esterni. La maggior parte degli investimenti è amministrata internamente dall'area Asset Management. È fatto ricorso a gestori esterni per fini di raffronto o per uno sfruttamento più efficiente di determinate classi di investimento.

La performance dell'attuazione della strategia è misurata sulla base del benchmark strategico.

4.4 Gestione del rischio

L'unità Gestione del rischio è responsabile per l'identificazione, l'analisi e il controllo del rischio, nonché per l'attività di rendiconto. Nel quadro del controllo del rischio è assicurato il rispetto di tutte le disposizioni della Direzione generale e delle direttive sulla politica di investimento.

I rischi rilevanti relativi agli attivi sono sistematicamente individuati, valutati e sorvegliati. Per la misurazione dei rischi e dei rendimenti sono impiegati metodi e procedure usuali in questo ambito. L'unità Gestione del rischio rende conto direttamente alla Direzione generale e al Comitato dei rischi del Consiglio di banca. Tale comitato sorveglia, per conto del Consiglio di banca, la funzione di gestione del rischio e la governance del processo di investimento.

5. Controparti

5.1 Controparti per operazioni in titoli

Le operazioni in titoli sono condotte con controparti che offrono condizioni competitive e un'elevata qualità del regolamento delle stesse. Il numero di controparti è limitato e regolarmente riesaminato.

5.2 Controparti per investimenti e derivati non negoziabili

Operazioni quali depositi a termine, operazioni pronti contro termine (PcT) e derivati sono condotte con controparti che presentano un merito di credito adeguato. Con le controparti delle operazioni in derivati e PcT sono conclusi contratti quadro. Per la maggior parte delle operazioni, l'esposizione è coperta tramite collateralizzazione. Le operazioni in derivati possono essere concluse anche per il tramite di una controparte centrale.

5.3 Depositari

I titoli sono prevalentemente custoditi presso i principali depositari centrali internazionali, le banche centrali o presso SIX. Al regolamento delle operazioni si applica il principio «consegna contro pagamento».

6. Rapporti sull'attività di investimento

Nel suo Rapporto di gestione la BNS pubblica i principi della politica di investimento e della politica del rischio, la composizione degli attivi a fine anno nonché gli avvenimenti principali nel corso dell'esercizio. Sul sito www.snb.ch sono inoltre pubblicate a cadenza trimestrale informazioni correnti sulla struttura degli investimenti e sui rendimenti conseguiti. In particolare vi si trovano indicazioni sulla ripartizione fra le diverse valute e classi di investimento nonché sul merito di credito e la durata finanziaria delle obbligazioni.

7. Modifiche delle presenti direttive n

Eventuali modifiche alle presenti direttive sono di competenza della Direzione generale.

Emanato da:	Direzione generale	Emanato il:	27.05.2004
Entrata in vigore:	27.05.2004	Autore:	UO Gestione del rischio
Fondamenti giuridici:	LBN, art. 9 cpv.1		
Sostituisce:	–		
Modificato il:	Modificato da:	Modifica in vigore dal:	Punto/i:
29.09.2005	Direzione generale	29.09.2005	
05.10.2006	Direzione generale	05.10.2006	
20.11.2008	Direzione generale	20.11.2008	
04.09.2014	Direzione generale	01.04.2015	1,2,3,4,5,6